

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) VELLUZZI

Nella seduta del 30/01/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

A seguito dell'avvenuta estinzione – al 30/11/2012, dopo il pagamento del 60% delle rate – di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio l'odierna ricorrente, con reclamo datato 18/04/2013, ha chiesto all'intermediario il rimborso di € 3.503,18, quale differenza tra l'ammontare delle commissioni (finanziarie e accessorie) e dei premi assicurativi non maturati e l'importo già stornato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo.

Non avendo ricevuto risposta dall'intermediario, la ricorrente ha reiterato la domanda nel successivo ricorso all'ABF.

Oltre alle eccezioni di incompetenza temporale e di carenza di legittimazione passiva per la restituzione del premio assicurativo, l'intermediario resistente ha svolto una difesa nel merito per il caso in cui si ritenesse contestato solo ed esclusivamente il conteggio di anticipata estinzione, rappresentando che esso è stato elaborato in base a previsioni

contrattuali liberamente accettate e non contestate, sottoscritte *«anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.»*.

In particolare, il resistente ha esposto le seguenti argomentazioni per contestare l'orientamento dei Collegi ABF in materia di restituzione di oneri e spese non maturate in ragione dell'estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Il conteggio estintivo in parola è stato elaborato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 TUB [previgente] – poi sostituito dall'art. 125-sexies TUB – e dall'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, *«oggi abrogati ma applicabili al caso di specie in ragione di quanto disposto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CE»*.

Il comma 2 dell'art. 125 previgente, nel prevedere il diritto a una *“equa riduzione del corrispettivo del credito”* per il caso di estinzione anticipata, rinviava alle disposizioni attuative di una successiva delibera CICR per rendere applicabile *«un concetto di pura equità, non definito»*. La disposizione attuativa è contenuta nell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, che prevedeva il versamento al creditore *«del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo»*, e soggiungeva che il capitale residuo, ove non dettagliato in contratto, andasse determinato come *«somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata [in un allegato allo stesso decreto]»*, e utilizzando il tasso di interesse vigente all'epoca dell'adempimento anticipato.

L'applicabilità delle norme richiamate sarebbe confermata dall'art. 13, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2011, a mente del quale *«ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore delle [Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia], le stesse si applicano in conformità dell'art. 30 della direttiva 2008/48/CE e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992 [...] e dalle pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente sezione»*.

Nel caso in ricorso, l'intermediario resistente ha richiesto alla cliente una somma quantificata in applicazione della formula matematica contenuta nell'all. 2 al D.M. 8 luglio 1992, *«che prescrive di fatto l'abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto»* senza chiedere né imporre di individuare costi e oneri, ulteriori rispetto agli interessi, da restituire in caso di estinzione anticipata del prestito. La ricorrente avrebbe dovuto *«offrire la prova contraria»* [la prova della non conformità del conteggio estintivo alla formula ex all. 2 D.M. 8 luglio 1992].

Il nuovo art. 125-sexies TUB, successivo alla data di stipula del contratto, *«per espressa previsione normativa di fonte comunitaria è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva 2008/48/CE»*, cioè dopo agosto 2010. Con detta norma il legislatore italiano ha introdotto un concetto di pura equità, in conformità all'introduzione, con le Istruzioni di trasparenza della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, dell'obbligo di distinguere, nei contratti della specie, gli oneri aventi natura ricorrente da quelli corrisposti *una tantum*.

La ricorrente chiede il rimborso di € 3.503,18 a fronte di commissioni finanziarie e accessorie e premi assicurativi non goduti.

L'intermediario chiede:

- in via preliminare, che il Collegio dichiari il ricorso non procedibile;
- nel merito, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Va esaminata per prima l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario. L'eccezione non è fondata. In proposito questo Arbitro ha chiarito ripetutamente che *“nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso, ed è alla data di estinzione che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio”* (ABF Milano 6627 del 2013). Da quanto ricostruito in fatto non vi sono dubbi sulla competenza temporale dell'ABF riguardo alla controversia in esame, visto che il finanziamento è stato estinto nel mese di novembre del 2012.

Per esaminare il merito del ricorso è opportuno rammentare il quadro normativo di riferimento e porlo in relazione alla fattispecie sottoposta al giudizio del Collegio e alle osservazioni compiute dalla parte convenuta.

Riguardo ai costi assicurativi occorre richiamare l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (*“Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”*): *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente... 2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato”*. In forza pure di tale disposizione l'intermediario odierno resistente è, quindi, senza dubbio legittimato passivo per la restituzione del premio assicurativo non goduto.

Si noti, poi, che la Banca d'Italia, con il Comunicato del 10 novembre 2009 (*“Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori”*) ha chiarito che, in caso di estinzione anticipata, l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata. Indicazione rafforzata a livello interpretativo dal successivo

Comunicato del 7 aprile 2011 (*“Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate”*), con il quale gli intermediari sono stati richiamati ad un rigoroso rispetto della normativa. Si consideri, in conclusione, l'importante e apposita disposizione (art. 125-sexies) del TUB sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: *“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*. La natura ricognitiva della disciplina già vigente della norma appena richiamata rende del tutto irrilevante quanto sostenuto dall'intermediario riguardo alla sua inapplicabilità al caso di specie, caso al quale andrebbe applicata, a detta della parte convenuta, la normativa anteriore all'art. 125-sexies. La formulazione del Decreto Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, art. 3 comma 1: *“Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”*, dimostra, infatti, che se pur se si accedesse alla soluzione prospettata dall'intermediario la conclusione sarebbe la medesima per ciò che concerne gli obblighi restitutori su di esso gravanti.

Riassunto il quadro normativo di riferimento, il Collegio nota che ha già avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sul diritto del cliente, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (tra le tante si vedano ABF Milano 783, 2084, 5261 del 2013).

Ciò ricordato e in conformità al proprio consolidato orientamento il Collegio ritiene che alla ricorrente debbano essere rimborsate, secondo il criterio *ratione temporis*, le commissioni finanziarie, accessorie, nonché il premio assicurativo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.503,18.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1335 del 06 marzo 2014

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO